

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO, PREVISTI DALL'ARTICOLO 57, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8, (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, previsto dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), di seguito denominata legge.
2. I contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 50 della legge e sono erogati, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in maniera forfettaria determinata sulla base della produzione standard (PS) dell'azienda richiedente, secondo le modalità di seguito individuate.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all'articolo 1 è il Dipartimento Agricoltura.

ARTICOLO 3. BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, quale ristoro dei maggiori costi sostenuti a causa della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi di gestione conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende agricole con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, con una Produzione Standard (PS) riferita all'anno 2019 superiore a euro 4.000,00.

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo a fondo perduto è determinato sulla base della produzione standard dell'azienda, calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT, relativa all'annualità 2019, come di seguito riportato:
 - o euro 1.000 per le aziende con PS compresa tra euro 4.000 e euro 10.000;

- euro 2.000 per le aziende con PS compresa tra euro 10.001 e euro 40.000
 - euro 2.500 per le aziende con PS compresa tra euro 40.001 e euro 80.000;
 - euro 3.000 per le aziende con PS compresa tra euro 80.001 e euro 120.000;
 - euro 3.500 per le aziende con PS superiore a euro 120.001.
2. Ai fini della determinazione della PS, sono presi in considerazione i dati relativi all'annualità 2019 afferenti alle superfici dall'adesione alla misura 13 (Indennità compensativa per zone da vincoli naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootecnico regionale (SI.ZO); le anagrafi minori sono desunte dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Non è considerata la produzione standard derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio.
 3. Nel caso in cui il richiedente, nell'anno 2019, non abbia inoltrato la domanda di adesione alla Misura 13, la determinazione della P.S. è effettuata sulla base del fascicolo aziendale alla data del 31 dicembre 2019, per quanto attiene alle superfici, e sulla base dei capi caricati sul sistema zootecnico regionale (SI.ZO); anche in questo caso le anagrafi minori sono desunte dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Non è considerata la produzione standard derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio.
 4. Al contributo è applicata, se prevista dalle normative vigenti in materia, una ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

ARTICOLO 5. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 12, lettera h, punto 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e dell'articolo 61, comma 1, della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo a fondo perduto devono essere redatte e inviate esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma regionale dedicata, che sarà operativa a partire da

martedì 18 agosto, compilate in ogni loro parte, pena l'inammissibilità della domanda stessa, entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2020.

2. Dopo avere inserito il proprio codice CUAU all'interno della procedura telematica, il richiedente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati automaticamente dal sistema, compresa la fascia di valore assegnata alla produzione standard.
3. Nel caso in cui il richiedente rilevi una difformità nel valore della fascia della PS, come individuata all'articolo 4, comma 1, deve segnalare la difformità secondo le modalità indicate dalla piattaforma, che in automatico provvederà a contattare il competente ufficio regionale. Se a seguito di verifica risulta che il dato è effettivamente difforme, lo stesso è corretto d'ufficio e la domanda risulta inoltrata in maniera automatica. In caso contrario la domanda sarà inoltrata in automatico sulla base del valore prestabilito. La segnalazione di difformità può avvenire al più tardi entro il 26 ottobre 2020, al fine di consentire l'eventuale rettifica e l'inoltro della domanda nel termine ultimo previsto per la presentazione della domanda.
4. Fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, una volta confermata sulla piattaforma, la domanda assume carattere definitivo e come tale l'aiuto è erogato. La piattaforma genera automaticamente la ricevuta della domanda inserita.
5. La piattaforma dedicata non consente l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o inviate oltre il termine del 31 ottobre 2020.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
7. Una volta completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2020, una nuova istanza sostitutiva della precedente.

ARTICOLO 7 – ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il richiedente o un delegato in sua vece è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge:
 - a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, e il codice fiscale/partita IVA;
 - b) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
 - c) la dimensione dell'impresa (piccola, media, grande o non classificabile);

- d) l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 oppure l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'assoggettamento alla medesima;
- e) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostantive di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
- f) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- g) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale¹;
- h) in caso di media o grande impresa, così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
- i) che i conti correnti bancari o postali, utilizzati - anche in via non esclusiva per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o co-intestati al soggetto beneficiario;
- j) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di concessione;
- k) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- l) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 264, comma 2, lettera a), punto 2) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77;

¹ Tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, delle presenti disposizioni applicative.

- m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del regolamento UE 2016/679 medesimo;
- o) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, tale soggetto deve autodichiarare, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega all'invio dell'istanza da parte del beneficiario. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della struttura regionale competente.
3. La domanda deve contenere l'impegno a:
- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 8. PROCEDIMENTO

1. Il dirigente del Dipartimento agricoltura è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di presentazione telematica della relativa domanda. La struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che funge anche da comunicazione semplificata di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di concessione devono essere adottati entro la data del 31 dicembre 2020.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Il dirigente della Struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. La revoca del contributo, anche parziale, è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo XI della legge è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità formale e la completezza della domanda.
3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della struttura competente.

ARTICOLO 10. CUMULO

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con altri aiuti concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, purché l'aiuto complessivo ricevuto mediante sovvenzione pubblica in capo al medesimo soggetto sia inferiore all'importo di euro 100.000.

ARTICOLO 11. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. La struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché

di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo.

ARTICOLO 12. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla concessione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b) l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 13. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'adozione dell'atto di revoca;

- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 14. DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti disciplinati dall'articolo 58 della legge sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.
2. Gli aiuti disciplinati dall'articolo 58 della legge non possono essere concessi alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L'applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.